

N.° 3314.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pedaggio stabilito per il transito sul ponte del Ticino presso Buffalora, nella parte che spetta al Governo Sardo, è abolito a far tempo dal giorno stesso in cui sarà aperto al pubblico il regolar esercizio della ferrovia tra Novara e Milano.

Art. 2.

Per quanto riguarda all'oggetto della presente legge, è derogato alle disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1855.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1859.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
DE FORESTA.

G. LANZA